DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1996

Art. 9

Interventi per la Valtellina

La durata dei contratti a tempo determinato relativi al personale assunto dalla provincia di Sondrio per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge regionale 1 agosto 1992, n. 23, della regione Lombardia, del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993, al cui onere si provvede con le risorse previste dal piano stesso, puo' essere prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Versione in vigore dal 27 marzo 1996, non più in vigore dal 26 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-l-anno-1996-1996/art-9-interventi-per-la-valtellina/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it